

Oggetto: giudizio davanti al TAR Lazio – Roma, Sezione III *quater*, n. r.g. 4206/2023. Adempimento dell’ordinanza presidenziale n. 4110/2023 ai fini dell’integrazione del contraddittorio mediante notificazione ex art. 41, c. 4 c.p.a.

Spettabili Amministrazioni,

i sottoscritti, in qualità di difensori di Ortho Hospital S.r.l. (la “**Società**”) nel giudizio in oggetto (il “**Giudizio**”),

PREMESSO CHE

1. il Giudizio è stato introdotto dalla Società per l’annullamento, in via principale, della determinazione del Dirigente del Dipartimento Salute e Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento n. 2022-D337-00238, prot. n. PAT 14/12/2022-13812, del 14 dicembre 2022, recante “*Definizione dell’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell’articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall’articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*”, e di tutti gli atti presupposti e consequenziali, o comunque connessi;
2. in particolare, il suddetto provvedimento ha determinato l’importo dovuto dalla Società ai sensi della normativa sul ripiano del superamento dei tetti di spesa nazionale e regionali per l’acquisto di dispositivi medici da parte degli enti pubblici nel corso degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
3. con l’ordinanza presidenziale in oggetto (l’ “**Ordinanza**”), il TAR Lazio – Roma ha autorizzato l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami del ricorso introduttivo (e della stessa Ordinanza), da eseguirsi con la pubblicazione sul sito internet istituzionale delle amministrazioni resistenti, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza (cioè entro il 24 luglio 2023) e nei modi prescritti nella parte motiva dell’Ordinanza;

CONSIDERATO CHE

4. l’Ordinanza prevede che la società ricorrente consegni su supporto informatico copia del ricorso introduttivo e dell’Ordinanza stessa;

* * *

tutto quanto precede premesso e considerato, i sottoscritti, in qualità di difensori della società ricorrente:

- (i) **fanno istanza** a codeste spettabili Amministrazioni **di pubblicare** il ricorso introduttivo e l'Ordinanza sul proprio sito internet istituzionale;
- (ii) **chiedono** a codeste spettabili Amministrazioni in quali modalità preferiscano che siano loro forniti il ricorso introduttivo e l'Ordinanza;
- (iii) in spirito di massima collaborazione, e nella speranza che sia sufficiente tale adempimento, **allegano** alla presente richiesta i predetti atti; e
- (iv) manifestano la propria disponibilità per qualsiasi esigenza di codeste spettabili Amministrazioni inerente alla notificazione per pubblici proclami.

Si precisa altresì che l'Ordinanza prescrive che (i) alla Società venga rilasciato dalle spettabili Amministrazioni un “*attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito web*”, e (ii) entro 30 giorni dalla pubblicazione dei predetti atti sui siti internet istituzionali, sia depositata in giudizio prova dell'intervenuto adempimento.

Si allegano:

- procura speciale alle liti rilasciata dal legale rappresentante della Società in favore dei sottoscritti difensori
- ricorso introduttivo del giudizio davanti al TAR Lazio – Roma, Sezione III *quater*, r.g. n. 4206/2023; e
- ordinanza presidenziale del TAR Lazio – Roma, Sezione III *quater*, n. 4110/2023.

In attesa di un pronto e cortese riscontro, si porgono distinti saluti

Roma, 28 giugno 2023

avv. prof. Luca R. Perfetti

avv. Alessandro Rosi

avv. Paolo Toniolatti